



COMUNE DI SAN GILLIO

PROVINCIA DI TORINO

Rep. 1559

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

L'anno Duemilaquattordici il giorno dodici del mese di Novembre presso la sede del Comune Via Roma, 6

TRA

1) Comune di San Gillio C.F. 86008190018 con sede in San Gillio Via Roma, 6 (di seguito "Comune") legalmente rappresentato dalla D.ssa Conte Tania nata a Torino il 28.05.1966 la quale interviene nella sua qualità di Responsabile ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

2) IRTEL Srl P.I. 00873440051 con sede legale in Viale Partigiani, 8 Nizza Monferrato (AT) (di seguito "Concessionario") legalmente rappresentato dal dott. Gollo Alessio nato ad Acqui Terme (AL) il 17/07/62 domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene nella sua qualità di procuratore;



PREMESSO

- che con nota del 04/09/2014 prot.n. 7005 la ditta I.R.T.E.L. Srl gestione Servizi comunali ha presentato offerta preliminare per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- che con Determinazione n. 298 del 18/09/2014 è stata affidata in via sperimentale per un anno con decorrenza 01/10/2014 - 30/09/2015 il servizio di riscossione ed accertamento dell'imposta di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e Tosap alla ditta Irtel Srl con sede legale in Viale Partigiani, 8 Nizza Monferrato (AT) ed è stato approvato lo schema di convenzione

Si conviene quanto di seguito:

ART. 1- OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità e dei diritti di affissione ivi compresa la materiale esecuzione del servizio affissioni, in conformità alle tariffe ed al regolamento vigente e sotto l'osservanza del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e s.m.i, nonché ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 507/93 la gestione del servizio di accertamento e riscossione della tassa sulle occupazioni permanenti e temporanee di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, sulle strade, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune; ivi comprese le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, delle verande e simili; le occupazioni

sottostanti il suolo comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa; le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi di legge, la servitù di pubblico passaggio.
Sono escluse dalla tassazione tutte quelle tipologie di occupazioni per le quali il Comune ha adottato negli anni scorsi specifiche delibere di esenzione.

ART. 2 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio è affidata in concessione, con i criteri di cui al D.Lgs. citato, a canone fisso annuo pari ad € 8.700 per TOSAP ed € 15.212,00 per imposta di pubblicità ed affissioni.
E' fatta salva l'iscrizione del Concessionario all'Albo Nazionale previsto dal D.M. 289/2000.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE.

La durata della concessione è stabilita in via sperimentale in anni 1 (uno), a decorrere dal 01/10/2014 e fino al 30/09/2015, al termine del quale scade di pieno diritto senza obbligo di disdetta.

Il Concessionario può essere confermato nella gestione del servizio osservate le norme vigenti in materia all'epoca della scadenza e fermo restando la presentazione della domanda di rinnovo entro tre mesi dalla scadenza stessa dell'appalto.

Dopo la scadenza della concessione al Concessionario è comunque riconosciuto il diritto di procedere direttamente, mediante emissione di atti o formazione di ruoli, al recupero delle partite non pagate riferite al periodo di propria gestione; tutti i costi relativi a tale gestione-straordinario, compresi quelli eventuali di costituzione in giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie ovvero ai Tribunali competenti, sono interamente a carico del Concessionario.

Il Comune si riserva la facoltà di riaffidare il servizio al medesimo concessionario per ulteriori periodi, previa negoziazione ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b) del D. lgs. 163/2006. Tale possibilità rientra nell'esclusiva facoltà del Comune e il concessionario non potrà avanzare alcun diritto in merito all'applicazione della fattispecie da parte dell'Ente

ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo del servizio sarà determinato dalla differenza risultante tra l'incasso lordo ed il canone versato al Comune.

Saranno a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la gestione, ivi comprese quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari, tanto per legittimazione attiva quanto per legittimazione passiva, conseguenti l'espletamento del servizio di accertamento e di riscossione ritenendosi compensato per quest'ultimo titolo dalla devoluzione di cui all'art. 22 comma 9 del D.Lgs. n. 507/93 e senza alcuna esclusione.

ART. 5 - PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO

Il conferimento della concessione è stato effettuato ai sensi dell' art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 ("Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento") a condizione che il concessionario possieda i requisiti indicati nell'art. 2 del presente contratto.

ART. 6 – VERSAMENTI AL COMUNE.

Il canone annuo fisso dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale in rate trimestrali posticipate da versarsi entro il 30mo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento; eventuali ritardi

comporteranno l'applicazione dell' indennità di mora, al tasso legale in essere , sulle somme non versate che possono essere recuperate dal Comune con il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.4.1910, n.639.

ART. 7 - SERVIZI AGGIUNTIVI / COMPLEMENTARI

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. 28.12.01 n. 448, così come espressamente recepito dal Decreto Ministero Economia e Finanze 13 luglio 2004 prot. n. 17729/2004/dpf/uff (pubblicato sulla G.U. dell' 8 ottobre 2004) al concessionario possono essere affidati, a semplice richiesta, altri servizi relativi a liquidazione, accertamento e riscossione di altre entrate comunali di natura tributaria o extra tributaria; in tale ipotesi le relative pattuizioni dovranno essere concordate e formalizzate in separata convenzione.

ART. 8 - VARIAZIONI DI TARIFFA E/O CONTRATTUALI

Il concessionario non può apportare variazioni alle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale ed approvate dagli organi di controllo.

Nessun diritto è dovuto al concessionario oltre quelli previsti in tariffa, salvo diritti, spese di notifica e rimborsi spese per servizi non previsti da norme di legge e regolamentari resi nell'esclusivo interesse del contribuente come eventuali preavvisi di scadenza e simili, che rimarranno comunque a carico del contribuente.

Nel caso di variazioni di tariffe, deliberate dall'ente o stabilite per legge nel corso della concessione, nonché in presenza di modifiche legislative alla fattispecie impositiva del tributo, il canone concessorio riconosciuto al Comune dovrà essere ragguagliato in misura proporzionale, sia in diminuzione che in aumento. In quest'ultimo caso (aumento del canone a favore del Comune), tale aumento avverrà comunque unicamente per i punti percentuali eccedenti il 10% in quanto tale franchigia viene riconosciuta al concessionario a fronte dei continui e progressivi aumenti del costo del servizio.

Parimenti è facoltà delle parti richiedere l'adeguamento delle condizioni contrattuali al verificarsi di una delle ipotesi previste nel codice civile.

Qualora, per sopravvenute disposizioni normative, regolamentari o altra qualsivoglia causa, il tributo oggetto della concessione (o parte di esso) dovesse essere abrogato e/o incorporato (o sostituito) in altro tributo o cespite, il rapporto contrattuale in essere proseguirà riferito al nuovo tributo o cespite, sino alla naturale scadenza, in quanto il Comune riconosce al concessionario il diritto di prelazione per l'affidamento della gestione in concessione del nuovo tributo o cespite, previo trattativa tra le parti.

ART. 9 - CARATTERE DEL SERVIZIO.

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

L'affissione dovrà essere effettuata secondo le norme del D.Lgs. 507/93 e tempestivamente eseguita a richiesta degli utenti, salvo i casi previsti dall'art. 22, e senza che il Concessionario possa richiedere altri compensi oltre a quelli previsti dall'art. 22 comma 9 D.Lgs. 507/93, nonché dal regolamento comunale vigente in materia, che gli sono interamente devoluti per la particolare prestazione di urgenza ai sensi dello stesso articolo.

Eventuali servizi accessori, come la recinzione delle piazze prima dei mercati o simili non ricadono tra le competenze del Concessionario, essendo l'appalto unicamente relativo all' accertamento e riscossione della tassa occupazione suolo pubblico

Il concessionario è tenuto, al termine del rapporto contrattuale instaurato, a provvedere a proprie spese anche all'accertamento e riscossione di eventuali partite insolute relative ad annualità di sua competenza, sino ad esaurimento delle stesse; i costi di tale gestione-stralcio saranno

sostenuti interamente dal Concessionario, ivi comprese le spese legali per le eventuali costituzioni in giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale e tutti gli atti conseguenti

ART.10 - SORVEGLIANZA DEL SERVIZIO.

Il servizio verrà disimpegnato sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio tributi del Comune di San Gillio (TO).

L'Amministrazione Comunale ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti di gestione.

Il Concessionario dovrà in tal caso tenersi a disposizione dell'Amministrazione comunale, presso la cui sede, dovrà produrre, a richiesta, la documentazione.

ART.11 - BOLLETTARI DI RISCOSSIONE.

Per tutto quanto riguarda bollettari e registri contabili si rimanda al Decreto Ministero Finanze del 26.4.1994 (Disposizioni in ordine alla gestione contabile del servizio); nel caso la riscossione avvenga, oltre che a mezzo conto corrente postale (per la pubblicità annua ed occupazioni permanenti) anche per cassa (per i diritti di affissione, la pubblicità temporanea e la Tosap temporanea), per queste ultime tre fattispecie dovranno essere utilizzati tre tipi di bollettari distinti, preventivamente vidimati dal Comune; ogni bolletta dovrà essere redatta almeno in duplice copia.

I bollettari vidimati dovranno essere annotati quantitativamente su appositi registri di carico-scarico.

Tutti i bollettari, registri e stampati vari destinati al servizio dovranno essere forniti a cura e spese del Concessionario.

Il Concessionario è tenuto a conservare i bollettari delle riscossioni (e per la pubblicità annuale e per le occupazioni permanenti, i tabulati riepilogativi degli introiti realizzati) e ad esibirli entro 30 giorni ad ogni richiesta del Comune per i necessari controlli; gli stessi dovranno inoltre essere consegnati al Comune a fine gestione con apposito verbale di consegna.

ART.12 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

La ditta concessionaria organizzerà i servizi di accertamento e riscossione a propria discrezione, osservate le disposizioni di legge in materia.

Potrà, per esigenze meccanografiche ed amministrative, concentrare presso la sua sede principale o periferica la riscossione dell'imposta annuale sulla pubblicità e la elaborazione degli atti relativi utilizzando, ove necessario, stampati su moduli continui ed archivi e/o banche dati digitali.

Il Concessionario potrà conservare in sede bollettari e registri contabili relativi a tutta la gestione, fermo restando l'obbligo di produrre, a semplice richiesta, la documentazione necessaria per i controlli di cui al precedente art. 11 e comunque per ogni esigenza degli organi di vigilanza.

Il Comune si impegna, tramite l'Ufficio Tecnico, ad inviare trimestralmente alla Concessionaria, presso la sua sede centrale, tutte le autorizzazioni, e relativi disegni e bozze allegate con misure e dimensioni, inerenti a nuove esposizioni pubblicitarie; altresì si impegna, tramite i competenti uffici (Anagrafe, Commercio, Polizia Amministrativa, Tributi) a fornire, su richiesta del concessionario ed al fine di evitare emissioni di atti con intestazione errata o comunque passibili di arrecare disturbi a soggetti diversi dai reali titolari di imposta, tutti i dati necessari per una corretta emissione degli avvisi di pagamento e della formazione dei ruoli di riscossione coattiva (quali ad esempio codici fiscali, data e luogo di nascita, date dei subentri o cessazioni di esercizi commerciali ecc.).

Il Comune si impegna, tramite l'Ufficio Tecnico, ad inviare mensilmente alla Concessionaria, presso la sua sede centrale, tutte le autorizzazioni, e relativi disegni e bozze allegate, inerenti a nuove occupazioni, sia relativamente a plateatico (banchi di mercato) che ad occupazioni per linee elettriche e telefoniche, tubature gas ed acqua, ponteggi, scavi e lavori edili, dehors di pubblici esercizi e ogni altro tipo di installazione che comporti di fatto una occupazione di spazi ed aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio.

Per le eventuali partite insolute, previo notifica di apposito atto di pagamento, il Concessionario potrà avvalersi del procedimento di riscossione coattiva previsto dalle vigenti leggi, trasmettendo i sospesi per la riscossione al Concessionario competente, ovvero emettere ingiunzione fiscale.

Dall'inizio della concessione e sino al termine di tutte le procedure di riscossione coattiva, il Comune delega il Concessionario alle fasi di ricerca delle partite anagrafiche (e delle altre informazioni disponibili, quali atti del registro ecc.) dei contribuenti da effettuarsi con la procedura "PUNTO FISCO", attivando una nuova specifica password di accesso all'Anagrafe Tributaria espressamente per il concessionario; tale accesso dovrà essere completo, e cioè consentire non solo la consultazione per le persone fisiche, ma anche per le persone giuridiche; inoltre dovrà consentire, sia per le persone fisiche che giuridiche, l'accesso alle altre informazioni del contribuente in particolare: atti del registro, quadri delle dichiarazioni dei redditi ecc.

ART.13 – PERSONALE.

Per l'esecuzione del servizio il concessionario potrà agire per mezzo di un rappresentante che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dalla normativa; potrà altresì nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza.

Prima dell'inizio della gestione, il concessionario dovrà segnalare al Comune il nome del personale incaricato per l'espletamento del servizio in loco; il personale incaricato dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione comunale, che potrà chiederne la sostituzione per gravi e circostanziati motivi; l'Amministrazione comunale proporrà, in tal caso, soluzioni alternative, prestando la propria collaborazione per la ricerca e la scelta di idoneo incaricato.

Gli oneri per il personale dipendente, collaboratori e incaricati saranno a totale carico del Concessionario, intendendosi il personale stesso utilizzato sotto la diretta responsabilità del medesimo. Nessun aggravio di spese deriverà al Comune.

Il Comune potrà rilasciare, a semplice richiesta del Concessionario, al suddetto personale tessera o documento di riconoscimento; nessuna responsabilità potrà essere addebitata a quest'ultimo in caso di inadempimento del Comune.

Il Comune, attraverso l'Ufficio Vigilanza Municipale, fornirà la massima assistenza e collaborazione sia in occasione di mercati e fiere sia ogni qualvolta si rendesse necessario a richiesta del concessionario.

Il Concessionario dovrà fornire all'utenza che ne faccia richiesta il regolamento, la classificazione del territorio, le tariffe, i moduli di denuncia e pagamento e quanto altro utile per la corretta informazione al pubblico e il buon andamento della gestione.

ART.14 - MATERIALE D'USO E IMPIANTI PER AFFISSIONI.

Per le tabelle e plance da adibire al servizio delle pubbliche affissioni, il Comune segnalerà, prima dell'inizio della gestione, ubicazione, tipo e quantità, degli spazi esistenti, inviando al concessionario un elenco completo di tali spazi dal quale risultino, oltre alle indicazioni di cui sopra, anche lo stato d'uso, le dimensioni dello spazio affissionale e se trattasi di impianti affissionali utilizzabili solo da una facciata ovvero bifacciali.



Il Concessionario assumerà in consegna tali spazi con l'obbligo di manutenzione ordinaria e restituzione al termine della concessione. E' escluso ogni obbligo od onere per il concessionario relativamente ad ogni ulteriore operazione non rientrante nella manutenzione ordinaria; in particolare, nel caso si renda necessario, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, nel corso della gestione, l'installazione di nuovi impianti affissionali il costo degli stessi non potrà in alcun modo essere imputato al concessionario.

ART.15 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO AFFISSIONI

Le affissioni saranno effettuate negli appositi spazi, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.

Il Concessionario dovrà istituire, a mezzo di suo incaricato, recapito, nel Comune stesso, per ricevere commissioni e manifesti da affiggere e riscuotere contestualmente i diritti e compensi per le prestazioni commissionate.

Le affissioni giornaliere e/o urgenti devono essere eseguite con la maggior sollecitudine possibile, compatibilmente con le esigenze del servizio, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle commissioni e tenuto conto degli orari prestabiliti per le uscite.

Il Concessionario gestirà in esclusiva il servizio delle pubbliche affissioni secondo criteri gestionali determinati, per quanto riguarda tempi e orari, discrezionalmente, secondo la propria struttura organizzativa; resta comunque facoltativa la possibilità di effettuare uscite nei giorni festivi e prefestivi.

Nessuna altra affissione potrà essere eseguita direttamente senza la preventiva autorizzazione del Concessionario, subordinata, peraltro, al versamento anticipato dei diritti qualora dovuti.

Il Concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti ed obblighi verso gli utenti.

Il Comune, attraverso gli organi tecnici e di vigilanza, fornirà il necessario ausilio ai fini della regolarità del servizio medesimo.

ART.16 - RECLAMI E CONTENZIOSO CON I CONTRIBUENTI

Fermo restando la procedura contenziosa prevista dalla normativa, i reclami degli utenti relativi alle affissioni non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo commissionato.

Lettere, contestazioni e richieste di chiarimenti da parte dei contribuenti dovranno essere evase direttamente dal concessionario senza impegnare gli Uffici Comunali.

In caso di ricorsi, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, nonché in tutti i successivi gradi di giudizio, il Concessionario si farà interamente carico degli oneri delle relative costituzioni, memorie difensive, istanze di pubblica udienza, appelli e quant'altro necessario al fine di consentire la prosecuzione della procedura di riscossione, salvo i casi nei quali si ravvisi l'opportunità di procedere in autotutela al ritiro dell'atto impugnato.

Il Comune si impegna unicamente, nel caso pervengano erroneamente allo stesso ricorsi, avvisi di trattazione e/o altra documentazione da parte della Commissione Tributaria o da terzi, di trasmettere la medesima sollecitamente al Concessionario al fine di consentire la pienezza della difesa e non pregiudicare la possibilità di costituzione in giudizio correlata ai tempi previsti dal D.Lgs. n. 546 del 31.12.92.

ART.17 - AFFISSIONI GRATUITE ED A TARIFFA RIDOTTA.

Il Concessionario si impegna a non richiedere il pagamento dei diritti di tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità previste dall'art. 21 del D.Lgs. 507/93, nonché dal regolamento comunale, che il Comune provvede ad affiggere direttamente mediante proprio personale negli appositi spazi riservati, senza nulla dovere e pretendere a tale titolo; nel caso l'affissione venga richiesta al Concessionario verrà comunque applicata la tariffa ridotta del 50% prevista dall'art. 20 D.L. 507/93.

Le affissioni a titolo gratuito e quelle a tariffa ridotta non possono superare per la stessa unità di tempo di esposizione rispettivamente il 10% ed il 10% (e così in totale il 20 %) degli spazi ed impianti adibiti ad affissioni salvo quanto previsto dal regolamento comunale.

ART.18 - ESPOSIZIONI ED OCCUPAZIONI ABUSIVE.

Le affissioni eseguite direttamente e non autorizzate saranno considerate abusive a tutti gli effetti di legge, con conseguente applicazione della maggiorazione di cui all' art. 22 comma 9 del D.Lgs. 507/93, nonché delle sanzioni previste dai D.Lgs. 471, 472 e 473/97 e dal successivo regolamento comunale di attuazione.

Il Comune od il concessionario del servizio può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione di sanzioni, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti del responsabile dell'esposizione/affissione abusiva.

Le occupazioni non autorizzate saranno considerate abusive a tutti gli effetti di legge, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla normativa, e fatto salvo naturalmente il diritto del Comune di ordinare la rimozione di tali occupazioni a cura dell'occupante abusivo.

ART.19 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

Il Concessionario con il presente affidamento della concessione si obbliga:

1. Ad applicare il D.Lgs. 507/93, il regolamento comunale vigente in materia e le altre disposizioni legislative vigenti.
2. Ad applicare le tariffe deliberate dall'Amministrazione comunale e le successive modifiche.
3. A trasmettere le annuali statistiche alla Ministero delle Finanze – Ufficio Federalismo Fiscale;
4. A subentrare in tutti i diritti e obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti nel D.Lgs. 507/93.
5. Ad espletare, su eventuali reclami non rituali circa l'effettuazione del servizio, le opportune verifiche ed a riferire o controdedurre, fornendo comunque tutti gli elementi necessari
6. A versare nei termini di legge la tassa di concessione governativa, se dovuta;
7. A versare al Comune il canone fisso annuale nei termini di cui all'art. 6 della presente concessione.

ART.20 - RESPONSABILITÀ , POLIZZA R.C. E DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO.

Il Concessionario terrà completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto. Dal giorno delle consegne e dell'effettivo inizio della gestione l'appaltatore assumerà l'intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dal regolamento comunale.

Il Concessionario si obbliga a stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile con compagnia di primaria importanza al fine di garantire la copertura dei danni a persone o cose che dovessero derivare dagli impianti per le pubbliche affissioni.

Per tutta la durata dell'appalto il Concessionario deve eleggere domicilio presso la propria sede legale e può farsi sostituire da un rappresentante che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dalle norme vigenti.

ART.21 - CONTROVERSIE E NORME FINALI.

Tutte le spese di contratto inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del Concessionario.

Il contratto di concessione non sarà soggetto a registrazione in base al D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 art. 7 (e art. 5 della tabella allegata).

Il contratto verrà redatto sotto forma di scrittura privata non autenticata, in esenzione totale di diritti e spese, come da parere 10/2007 della Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti.

Nessuna clausola contrattuale, in contrasto con la presente, avrà efficacia se non preventivamente deliberata dal Consiglio Comunale previa comunicazione scritta al Concessionario che potrà chiedere la revisione delle condizioni che hanno formato oggetto della concessione in appalto ove aggravanti gli oneri di capitolato.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto di concessione valgono, ove compatibili, le norme vigenti in materia, nonché quelle civilistiche contrattuali. Il Concessionario riconosce competente per eventuali provvedimenti giudiziari il Foro della Provincia di appartenenza del Comune.

Ditta Irtel Srl (GOLLO Dott. Alessio.....)

I.R.T.E.L. s.r.l.
per Procura
(Dr. Alessio Gollo)

Il Responsabile Ufficio Tributi (CONTE Dott.ssa Tania.....)

